

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALEN. **0457** del **09/04/2021****OGGETTO:** Adozione del Regolamento di radioprotezione della ASL Roma 1, ai sensi del D.Lgs 101 del 31/07/2020.**STRUTTURA PROPONENTE:** UOC Sicurezza Qualità e Risk Management

Centro di costo: 775

L'estensore (Dott.ssa Francesca Memè)

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente della U.O.C.
Sicurezza Qualità e Risk Management
D.ssa Maddalena QuintiliIl Direttore
Dip. per lo Sviluppo Organizzativo

(D.ssa Maddalena Quintili)

data **26/03/2021**data **26/03/2021**

data

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI ☐NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta impegno di spesa


Il Funzionario addetto al controllo di budget, D.ssa Maddalena Quintili

data _____ firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole ☒Non favorevole ☐

(con motivazioni allegate al presente atto)

data **29.03.2021** firma 

Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Goletti

Favorevole ☒Non favorevole ☐

(con motivazioni allegate al presente atto)

data **8.4.2021** firma Il Presente provvedimento si compone di
n.36 pagine di cui n. 32 pagine di allegatiIl Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

H. 0457 DZ 09/06/2021

IL DIRETTORE UOC SICUREZZA QUALITA' E RISK MANAGEMENT

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° Gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 03.10.2019 con il quale è stato differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;

VISTO l'atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27.01.2020, pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9"

VISTA la Deliberazione n.1037 del 16/11/2017 con cui è stato aggiornato il Regolamento di gestione della sicurezza aziendale e nominata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione la Dott.ssa Maddalena Quintili, Direttore della UOC Sicurezza Qualità e Risk Management, tra i cui compiti rientra la predisposizione dei principali Regolamenti per la Sicurezza nei luoghi di lavoro;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n.40 del 05/02/2016 è stato adottato il Regolamento di Radioprotezione aziendale in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa all'epoca vigente, cioè dai D.Lgs. n. 230/95 - n. 187/00 e s.m.i., che definivano gli obblighi di legge in materia di radiazioni ionizzanti, sia riguardo alla sorveglianza fisica, alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti e alla protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, sia per gli atti autorizzativi e gli adempimenti inerenti la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- tramite il suddetto Regolamento sono state definite le funzioni e la graduazione di responsabilità in materia di radioprotezione come disposto dai D.Lgs. n. 230/95 - n. 187/00 e s.m.i.;

ACCERTATO CHE la normativa di sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti è stata aggiornata con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

CONSIDERATO pertanto necessario adottare un nuovo Regolamento di radioprotezione aziendale aggiornato in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2020, da applicare a tutti gli ambienti di lavoro e per tutti lavoratori esposti a radiazioni nella ASL Roma 1 e che definisca:

- gli obblighi relativi alla sorveglianza fisica, alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti, alla protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, oltre agli atti autorizzativi e gli adempimenti inerenti la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
- le funzioni e la graduazione di responsabilità in materia di radioprotezione come disposto dal D.Lgs n. 101/2020;

ACCERTATO che Regolamento di radioprotezione della Asl Roma 1, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato redatto ed approvato congiuntamente dai Direttori di UOC Sicurezza Qualità e Risk Management, UOSD Fisica Sanitaria, Area di direzione Ospedaliera, UOC Tecnici sanitari, UOC Assistenza

infermieristica, Area diagnostica per immagini e dal personale a convenzione della Fisica Sanitaria dell'USL Umbria I e dei Medici autorizzati dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;

ATTESO che a seguito dell'adozione del presente atto non sono previsti oneri a carico del Budget aziendale;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di adottare il Regolamento di radioprotezione della ASL Roma 1, ai sensi del D.Lgs 101 del 31/07/2020;
- di attestare che il presente atto non produce costi per il Budget aziendale;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69.

Il Responsabile
del procedimento

(Dott.ssa Maddalena Quintili)

Il Direttore della UOC
Sicurezza Qualità
e Risk Management

(Dott.ssa Maddalena Quintili)

Il Direttore di Area
di Direzione Aziendale

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00241 del 03.10.2019;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Adozione del Regolamento di radioprotezione della ASL Roma 1, ai sensi del del D.Lgs 101 del 31/07/2020" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di adottare il Regolamento di radioprotezione della ASL Roma 1, ai sensi del D.Lgs 101 del 31/07/2020;
- di attestare che il presente atto non produce costi per il Budget aziendale;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Tanese





Regolamento di radioprotezione ASL ROMA 1

UOC Sicurezza Qualità e Risk Management
UOSD Fisica Sanitaria
AREA DI DIREZIONE OSPEDALIERA
UOC Tecnici Sanitari
UOC Assistenza Infermieristica
Area Diagnostica per immagini
Fisica Sanitaria USL Umbria I
Medici Autorizzati _Osp. Pediatrico Bambino Gesù

Sommario

1. OBIETTIVO	3
2. SETTORI E PERSONALE COINVOLTO	3
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	3
4. RESPONSABILITA' E PERSONALE COINVOLTO	4
4.1 Datore di Lavoro	4
4.2 Direttore Sanitario Aziendale	4
4.3 Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero	4
4.4 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	5
4.5 Medico Autorizzato (art.7 comma 1, punto 95) del D.Lgs 101/20)	5
4.6 Medico Competente	5
4.7 Medico Specialista (art.7 comma 1, punto 98) del D.Lgs.101/20)	5
4.8 Esperto di radioprotezione (art.7 comma 1, punto 39) del D.Lgs. 101/20)	5
4.9 Specialista in fisica medica (art.7 comma 1, punto 148) del D.Lgs. 101/20)	5
4.10 Responsabile di impianto radiologico, RIR (art. 7 comma 1, punto 121) del D.Lgs 101/20)	5
4.11 Dirigenti	6
4.12 Preposti	6
4.13 Il Direttore UOC Gestione del Personale, Direttore UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione	6
4.14 Lavoratori radioesposti	7
5. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI	8
6. ADEMPIMENTI PER LA DETENZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI	8
6.1 Attivazione di nuova pratica/variazione di pratica esistente	9
6.1.1 Apparecchiature in prova/visione/comodato	10
6.1.2 Sostanze radioattive per attività di diagnostica o ricerca clinica "in vitro" (in regime di esenzione dal nulla osta all'impiego)	10
6.2 Cessazione di pratica radiologica (art.46 del D.lgs. 101/20)	11
6.3 Classificazione del personale	12
6.4 Classificazione ambienti	13
6.5 Tenuta documentazione sorveglianza fisica della protezione	14
6.6 Tenuta della documentazione di sorveglianza sanitaria	15
7. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI: PROCEDURE OPERATIVE	16
7.1 Esposizione a RI	16
7.2 Variazione e/o cessazione dell'esposizione a RI in costanza di rapporto di lavoro	17
7.3 Risoluzione o interruzione del rapporto di lavoro	17
7.4 Maternità	18
7.4.1 Gravidanza in costanza di servizio	18
7.4.2 Gravidanza e astensione anticipata o obbligatoria dal servizio	19
8. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E CRITERI UTILIZZATI	20
9. MODALITA' DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOSI	22
9.1 Registrazione dosi RI da attività lavorativa presso altri Datori di Lavoro	22
9.2 Trasmissione della valutazione delle dosi individuali	22
9.3 Superamento accertato o sospetto dei limiti di dose	22
10. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E CRITERI UTILIZZATI	23
11. NOTA INFORMATIVA: corretto utilizzo del dosimetro personale	25
12. MODULO 1	27
13. MODULO 2	28
15. MODULO 3	29
16. MODULO 4	30
17. MODULO 5	31
18. UOSD Fisica Sanitaria	32

1. OBIETTIVO

Il presente regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs n. 101/20, definisce le modalità di applicazione della normativa **in materia di radiazioni ionizzanti**, sia per gli obblighi relativi alla sorveglianza fisica, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, alla protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, sia per gli atti autorizzativi e gli adempimenti inerenti la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

2. SETTORI E PERSONALE COINVOLTO

- Datore di lavoro (DL);
- Direttore Sanitario aziendale (DSA);
- UOC Sicurezza, Qualità e Risk Management: Responsabile (SPRM);
- UOS Medici Competenti e Autorizzati
- Direttore Sanitario del presidio ospedaliero (DSP);
- UUOO ove sia presente una sorgente di radiazioni ionizzanti: Direttore/Responsabile, Dirigenti Medici, Coordinatore TSRM e Coordinatore Infermieristico, TSRM e Infermieri;
- UOSD Fisica Sanitaria: Specialista in Fisica Medica e TSRM;
- Responsabile UOS Medici Competenti;
- Direttore U.O.C. Assistenza Infermieristica;
- Direttore U.O.C. Area Tecnica Sanitaria;
- Direttore UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione (TE);
- Responsabile dell'Impianto Radiologico (RIR);
- Esperto di radioprotezione (ERP);
- Specialista in Fisica Medica (SFM)
- Medico competente (MC) - Medico autorizzato (MA);
- Medico Specialista (MS);
- Direttore UOC Stato Giuridico del Personale (SGP);
- Direttore UOC Ingegneria Clinica (IC);
- Direttore UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Impianti – Dipartimento Tecnico Patrimoniale (ATP);
- Dirigente (DIR);
- Preposto (PrP);
- Lavoratori (LAV).

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

DL	Datore di Lavoro
DSA	Direzione Sanitaria Aziendale
SPRM	UOC Sicurezza, Qualità e Risk Management
DSP	Direzione Sanitaria di Presidio
DSD	Direzione Sanitaria di Distretto
UUOO	Unità Operativa/Operative
UOSD FS	Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Fisica Sanitaria
MC	Medico Competente
UOCASSIN	UOC Assistenza Infermieristica
DATS	Direzione Area Tecnica Sanitaria
TE	Direzione Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione
CTS	Coordinamento Tecnici Sanitari
TSRM	Tecnico Sanitario Radiologia Medica
ATP	UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Impianti
IC	UOC Ingegneria Clinica

RIR	Responsabile Impianto Radiologico
ERP	Esperto di radioprotezione
MA	Medico Autorizzato
MS	Medico Specialista
SFM	Specialista in Fisica Medica
SGP	Direzione Stato Giuridico del Personale
DIR	Dirigente
PrP	Preposto
LAV	Lavoratore
SPD	Scheda Personale Dosimetrica
RI	Radiazioni Ionizzanti

4. RESPONSABILITA' E PERSONALE COINVOLTO

4.1 Datore di Lavoro

Nella persona del Direttore Generale della ASL Roma I, è responsabile:

- in qualità di Legale Rappresentante, degli obblighi derivanti dall'art. 50 (nulla osta all'impiego di sorgenti radiogene) e dall'art. 235 (disposizioni transitorie per i provvedimenti autorizzativi di cui al titolo VII) del D.lgs. 101/20;
- della nomina dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato (art.108 comma 1, lettera b e c);
- della valutazione preventiva di cui all'art. 109 (art. 108 comma 1, lettera a);
- in qualità di esercente della nomina dei Responsabili degli impianti radiologici (RIR) di cui all'art 159 comma 4 D.lgs. 101/20. L'esercente ai sensi dell'art. 7 punto comma 1 punto 38) "è una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni".

4.2 Direttore Sanitario Aziendale

Delegato dal Datore di lavoro in conformità all'art.16 Legge 81/08 ed in particolare a quelli fissati al Titolo XI del D.lgs. 101/20, esclusi gli adempimenti non delegabili di cui al paragrafo 4.1 del presente regolamento. In particolare provvede:

- alla notifica di nuove pratiche di cui all'art. 46, nonché variazioni delle stesse con le modalità di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'allegato IX del D.Lgs 101/20. Gli organi competenti cui notificare la pratica e la tempistica sono definiti all'art. 46 comma 2;
- alla notifica di cessazione della pratica (art. 53) con le modalità di cui all'allegato IX;
- a sottoscrivere la documentazione di sorveglianza fisica e sanitaria di cui al paragrafo 11 dell'allegato XXIII al D.Lgs 101/20;
- a fornire al lavoratore esposto (o comunque sottoposto a dosimetria individuale) i risultati delle valutazioni delle dosi effettuate dall'ERP (art. 109, comma 6 lettera g).

4.3 Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero

Ha la delega per le funzioni di Datore di Lavoro per gli adempimenti al titolo XI del D.lgs. 101/20 e di cui all'art. 113 riguardante gli obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni. Secondo il suddetto articolo, l'esercente una o più zone classificate, che si avvale di lavoratori esterni, è tenuto ad assicurarne la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di lavoro da cui detti lavoratori dipendono, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona classificata e di prestazione richiesta. Per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni

in zona classificata, l'esercente di tale zona è tenuto a provvedere a quanto previsto dal commi 2 e 3 dell'art. 113 del D.Lgs 101/20.

La DSP comunica al Medico Autorizzato i lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, previa classificazione dall'Esperto di Radioprotezione. Il giudizio di idoneità con esposizione a R.I. viene trasmesso dalla DSP alla UOC Stato Giuridico del Personale, alla UOC Trattamento Economico e alla UOSD Fisica Sanitaria.

4.4 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Ha la responsabilità di fornire idoneo supporto organizzativo, in particolare per quanto attiene le competenze del Medico Autorizzato e del Medico Competente.

4.5 Medico Autorizzato (art.7 comma 1, punto 95) del D.Lgs 101/20)

E' il medico in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato XXI del D.Lgs. 101/20 ed iscritto nell'elenco dei Medici Autorizzati presso il Ministero del Lavoro, responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori classificati in categoria A e B ai fini della radioprotezione

4.6 Medico Competente

E' il medico in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed iscritto nell'elenco regionale dei Medici Competenti. I medici competenti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs 101/20 già svolgono l'attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l'abilitazione di cui all'articolo 138 (Elenco Medici Autorizzati) per ulteriori ventiquattro mesi.

4.7 Medico Specialista (art.7 comma 1, punto 98) del D.Lgs. 101/20)

Il medico chirurgo o l'odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del D.Lgs 101/20;

4.8 Esperto di radioprotezione (art.7 comma 1, punto 39) del D.Lgs. 101/20)

La persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130.

4.9 Specialista in fisica medica (art.7 comma 1, punto 148) del D.Lgs. 101/20)

Laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche.

4.10 Responsabile di impianto radiologico, RIR (art. 7 comma 1, punto 121) del D.Lgs 101/20)

Il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l'indagine clinica. Può assumere il ruolo di responsabile di impianto radiologico anche il medico odontoiatra che non sia esercente, limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della propria attività complementare.

Ai fini del presente regolamento ai sensi dell'art. 159 comma 4 D.Lgs 101/20 sono individuati quali RIR:

- I Direttori delle UOC di Radiologia per le macchine radiogene.

- Il Direttore UOC di Radioterapia per le apparecchiature di radioterapia, fonti radiogene per centraggi e sorgenti radioattive sigillate per brachiterapia.
- Il Direttore/Responsabile della UO richiedente l'impiego di sostanze radioattive per attività di diagnostica o ricerca clinica "in vitro" (in regime di esenzione dal nulla osta all'impiego).

4.11 Dirigenti

Sono i soggetti che, ai sensi dell'art. 109 comma 1 D.Lgs 101/20, dirigono le attività disciplinate, dal presente regolamento, attuando le cautele di protezione e di sicurezza di cui al Titolo XI del citato D.Lgs 101/20. Ai fini del presente Regolamento sono individuati quali Dirigenti:

- I Direttori/Responsabili delle UUOO ove operano macchine radiogene o sorgenti radioattive e/o il cui personale opera con rischio di esposizione a RI;
- I Direttori/Responsabili delle UUOO devono comunicare all'ERP e all'UOSD Fisica Sanitaria (**Capitolo 18**) ogni variazione del personale sottoposto al controllo dosimetrico (sostituzione, cambio di attività o di reparto, assenza per malattia, aspettativa, cessazione).

4.12 Preposti

Sono i soggetti che sovrintendono le attività comportanti l'utilizzo di apparecchiature radiogene come previsto dall'art. 109 comma 6-8, vigilando che i singoli lavoratori osservino le norme interne di protezione e sicurezza, usino correttamente i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione ed osservino le corrette modalità di esecuzione delle indagini radiologiche. In particolare,

- Sono tenuti a controllare l'integrità dei dispositivi di protezione e a provvedere alla loro corretta conservazione e pulizia. Nel caso rilevino deficienze nell'integrità dei dispositivi, devono immediatamente avvertire l'ERP e la UOSD Fisica Sanitaria per le relative verifiche e i provvedimenti conseguenti per quanto di competenza.
- Provvedono a quanto previsto dall'art. 109 comma 6-8, in particolare, a richiedere l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e l'eventuale corretta dismissione e smaltimento di quelli non idonei
- Provvedono alla consegna ed al ritiro dei dosimetri personali ai lavoratori esposti alle scadenze prefissate;
- Si assicurano che all'UOSD Fisica Sanitaria venga segnalata ogni variazione del personale sottoposto al controllo dosimetrico (sostituzione, cambio di attività o di reparto, assenza per malattia, aspettativa, cessazione).

Ai fini del presente regolamento, sono individuati quali Preposti i Coordinatori TSRM (Coordinatore TSRM) e i Coordinatori Infermieristici (Coordinatore Infermieristico).

4.13 Il Direttore UOC Gestione del Personale, Direttore UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione

Hanno la responsabilità dell'applicazione delle norme contrattuali nei confronti del personale dipendente radio esposto, assegnando o revocando i relativi benefici previsti.

In riferimento alla presente procedura hanno la responsabilità di:

- Provvedere all'applicazione delle norme contrattuali nei confronti dei Dirigenti Medici Radiologi, dei Dirigenti Medici Radioterapisti, dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e Fisici Sanitari;
- Provvedere all'applicazione/revoca delle norme contrattuali nei confronti di altro personale dipendente classificato esposto ai sensi del D.Lgs 101/20 (Medici o Infermieri, etc.) non ricompreso nel punto precedente;



- La UOC Trattamento Economico provvede ad aggiornare le comunicazioni all'INAIL delle variazioni intervenute nella detenzione di apparecchiature radiogene.
- La UOC Trattamento Economico provvede ad aggiornare la comunicazione annuale all'INAIL delle sorgenti radioattive annualmente detenute trasmesse dalla UOSD Fisica Sanitaria.

4.14 Lavoratori radioesposti

I Lavoratori radioesposti hanno l'obbligo di osservare quanto previsto dall' art. 118 del D.Lgs. 101/20. In particolare, i lavoratori devono:

- Prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni;
- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati (allegato x- Facsimile delle norme interne di protezione e sicurezza consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate);
- Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di lavoro. All'atto della prima assegnazione del dosimetro personale presso la UO Fisica Sanitaria al lavoratore viene consegnata la nota informativa per il corretto uso dei dosimetri personali (nota informativa 2).
- Partecipare ai corsi di formazione finalizzati alla radioprotezione, DL ai sensi dell'art. 111, del D.Lgs 101/20.

I lavoratori esterni di categoria A devono esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati, presentando al contempo la relativa certificazione di idoneità medica specifica.

**5. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI**

AZIONE	COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	PUNTI DI ATTENZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Individuazione e nomina dei Dirigenti, Preposti, del RIR, del SFM e dell'ERP	Di competenza del DL		Art. 108- 109 -159 del D.Lgs 101/20

6. ADEMPIMENTI PER LA DETENZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

L'avvio di nuove pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di RI, nonché le modifiche sostanziali agli impianti esistenti, compresi gli spostamenti in altri locali, devono essere preventivamente notificati agli organi competenti.

6.1 Attivazione di nuova pratica/variazione di pratica esistente

AZIONE	COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	PUNTI DI ATtenzione	RIFERIMENTO NORMATIVO
Richiesta di autorizzazione alla DSA La richiesta da parte del direttore della UOC interessata accompagnata da una relazione del RIR contenente: <ul style="list-style-type: none"> • Giustificazione di pratica (se nuova) e tipologia del lavoro che s'intende svolgere • Carico di lavoro radiologico previsto e modalità operative • ogni altra informazione utile per valutare la necessità o l'opportunità dell'intervento 	La DSA deve valutare la compatibilità della richiesta con gli obiettivi dell'Azienda. Se esiste compatibilità, la DSA ne valuta fattibilità ed eventuali costi con: <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile richiedente • RIR (per fattibilità tecnica e predisposizione planimetrie) • ERP (per sicurezza radiologica e rilascio benessere preventivo) • SPRM (per sicurezza lavoratori) • SFM (per sicurezza pazienti) 		
	A seguito di parere favorevole del DSA l'ERP procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benessere		Art. 109 del D.Lgs 101/20
Benestare preventivo ERP Nuova o variazione di pratica	Il benessere preventivo viene inviato dall'ERP a: <ul style="list-style-type: none"> • Direttore Generale per gli adempimenti di cui all'art.109 • Al DSA • Direttore UOC SPRM • Al RIR dell'impianto per gli adempimenti di cui all'All. IX par. 4.2 • Direttore ATP • Direttore UOC IC 		Art.130 comma 1 lett.b-1 del D.Lgs 101/20
Notifica preventiva di pratica	L'ERP predispone la notifica preventiva di pratica che il DSA firma e invia agli enti competenti (Direzione Provinciale del lavoro- ASL-VVFF-ARPA) allegando la relazione di radioprotezione.	10 gg prima se nuova pratica; 30 gg se modifica di pratica esistente	Comma 1 art.46 del D.Lgs101/20 secondo le modalità di cui all'Allegato IX punto 4
Lavori previsti dall'ERP nel benessere	L'ATP avvia gli eventuali lavori secondo le indicazioni dell'ERP e del SPRM		
Verifica radioprotezionistica 1ª verifica	L'ERP esegue il sopralluogo di 1ª verifica e comunica l'esito del sopralluogo rilasciando il "benestare all'impiego" notificandolo a tutte le figure professionali coinvolte nel benessere preventivo		Art.130 comma 1 lettera b punto 2 del D.Lgs101/20
Accettazione	Previa verifica delle prove di sicurezza elettrica a cura della UOC IC, lo SFM esegue la prova di accettazione esprimendo il giudizio sulla qualità tecnica e comunicandone l'esito al RIR il quale dovrà esprimere l'idoneità all'uso clinico.		Art. 163 comma 3 lettera b punto 1 e commi 5 e 6 del D.Lgs101/20
Collaudo	Acquisita la documentazione relativa delle prove di collaudo ed accettazione dal SFM, della 1ª verifica dell'ERP, formazione del personale, la UOC IC completa il collaudo.		
Aggiornamento elenchi apparecchiature radiologiche per la pratica INAIL	La UOC IC invia comunicazione di acquisizione della nuova apparecchiatura o il cambio di sorgente radiogena alla UOC Trattamento Economico per l'aggiornamento della polizza INAIL.	La pratica INAIL va aggiornata entro 30 gg dalla data del collaudo.	Legge 20 febbraio 1958 n. 93

In merito alla polizza INAIL, per le nuove apparecchiature dovrà essere comunicata la sola matricola della macchina.

In caso di sostituzione del tubo rx di apparecchiature in uso per cui è stato comunicato il n° del tubo rx anziché la matricola della macchina, dovrà essere comunicato il nuovo n° del tubo rx (o se possibile la matricola della macchina).

6.1.1 Apparecchiature in prova/visione/comodato

Ai sensi del paragrafo 4.5 dell'Allegato IX, sono escluse dall'obbligo di comunicazione di variazione della pratica già notificata le modifiche che comportano l'impiego di macchine radiogene a scopo medico che accelerano elettroni con potenziale massimo di accelerazione inferiore a 200 kVp apparecchiature in prova/visione/comodato, non reiterabile per la stessa macchina, per un periodo non superiore a trenta giorni fermo restando tutte le condizioni di utilizzo previste nella notifica sopra descritte.

Per tali apparecchiature la UOC IC deve darne tempestiva comunicazione al RIR, all'ERP e allo SFM.

6.1.2 Sostanze radioattive per attività di diagnostica o ricerca clinica "in vitro" (in regime di esenzione dal nulla osta all'impiego)

La detenzione e l'impiego di sostanze radioattive per le attività in oggetto devono essere preventivamente comunicate agli stessi organi e con le medesime procedure di cui al paragrafo 6.1 indicando al punto b)

- i radionuclidi e le quantità totali di radioattività che si intende detenere contemporaneamente (compresa quella eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo) e ricevere in ragione di anno solare.

Il Direttore/Responsabile richiedente l'impiego di cui sopra è tenuto alla registrazione delle sorgenti detenute, con l'indicazione della presa in carico e dello scarico delle stesse (art. 46 D.Lgs 101/20) e a comunicare all'UOSD Fisica Sanitaria l'arrivo del materiale radioattivo, per la tenuta della contabilità e la vigilanza.

18. UOSD Fisica Sanitaria

Per conto del DL:

- Gestisce la dosimetria del personale esposto (consegna/ritiro periodico dei dosimetri personali) compresa la consegna della scheda di destinazione lavorativa.
- Aggiorna l'elenco del personale esposto sulla base delle variazioni comunicate dai Dirigenti e Preposti
- Conserva la documentazione di sorveglianza fisica della protezione di cui all'art. 132 del D.lgs. 101/20.
- Conserva le certificazioni delle letture dei dosimetri personali.
- Aggiorna l'elenco delle apparecchiature radiogene e delle sorgenti radioattive detenute.

Provvede inoltre:

- Alla taratura periodica degli strumenti per le misure delle esposizioni ambientali
- Alla accettazione di nuove apparecchiature radiogene e di radioterapia (DL.gs 101/20)
- Ai controlli di qualità periodici degli acceleratori lineare (DL.gs 101/20)
- Ai controlli di qualità periodici delle apparecchiature radiologiche(DL.gs 101/20). Se i risultati delle verifiche mostrano parametri al di fuori dei valori di tolleranza, evidenzia al responsabile delle apparecchiature la necessità di interventi correttivi.
- Alla gestione e smaltimento dei semi radioattivi residui di I-II 25

17. MODULO 5

A: Lavoratore

Alla UOC Sicurezza Qualità e Risk Management

Direttore/Responsabile/Coordinatore Infermieristico/Coordinatore TSRM
UO _____

Direttore Sanitario di Presidio

Medico Autorizzato

Oggetto: variazione di classificazione

In riferimento alla comunicazione pervenuta da _____

si comunica che dal _____ il lavoratore _____

viene classificato ai fini della radioprotezione:

☐ in categoria A

☐ in categoria B

☐ non esposto

Distinti saluti

L'ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

**6.2 Cessazione di pratica radiologica (art.46 del D.lgs. 101/20)**

AZIONE	COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	PUNTI DI ATTENZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Volontà di cessazione di pratica già notificata ai sensi dell'art.46 D.Lgs 101/20	Il MS comunica al RIR la volontà di cessare la pratica, il RIR comunica al DSA, alla UOC IC, al SPRM, al SFM, all'ERP, la volontà di cessare la pratica radiologica		Art. 53 del D.Lgs101/20
UOC IC	Comunica all'ERP la destinazione definitiva delle apparecchiature radiologiche detenute.		Allegato IX par.4.6 del D.Lgs 101/20
ERP	Predisporre la relazione di cessazione di pratica che il DSA firma e invia agli enti competenti (Direzione Provinciale del lavoro- ASL-VVFF-ARPA)	30 gg prima della cessazione	Art.53 del D.Lgs101/20con le modalità di cui all'Allegato IX par.4
UOC IC Pratica cessata	La UOC IC, trascorsi 30 gg dalla comunicazione avvia le procedure per lo smaltimento della macchina radiogena.		Art.53 del D.Lgs101/20
DSA	Nel caso di pratica con materie radioattive, l'ERP redige relazione attestante l'assenza di vincoli di natura radiologica che il DSA invierà agli enti competenti.		Art.53 del D.Lgs101/20con le modalità di cui all'Allegato IX par.6
UOC IC Aggiornamento elenchi sorgenti/apparecchiature rx polizze INAIL	La UOC IC invia alla UOC Trattamento Economico l'avvenuta cessazione di pratica (apparecchiature rx o sorgenti radioattive) per la chiusura della polizza INAIL	La pratica INAIL va aggiornata entro 30 gg dalla cessazione della pratica	Legge 20 febbraio 1958 n. 93



6.3 Classificazione del personale

AZIONE	COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	PUNTI DI ATTENZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Classificazione lavoratori	dei Di competenza dell'ERP	Ai cap. 7 e 10 sono indicati le modalità ed i criteri di classificazione del personale	Art.109 comma 2 lettera a, art.133 del D.Lgs101/20con le modalità di cui Allegato XXII
Comunicazioni	Il DIR/PrP trasmette la richiesta di classificazione all'ERP utilizzando la scheda di destinazione lavorativa (modulo I) compilata nella sezione I e 2.	Il DIR/PrP deve indicare i dispositivi di protezione individuali disponibili. Se mancanti, deve inoltrare richiesta d'acquisto agli uffici amministrativi competenti.	Art.109 del D.Lgs101/20
ERP	L'ERP compila la sezione 3 del modulo I e lo invia alla UOSD FS che lo trasmette al DL o suo delegato(DSP e altri da definire)	L'ERP nel modulo I indica oltre alla classificazione proposta anche il tipo di dosimetria personale adeguata all'attività che il LAV dovrà svolgere	Artt.134 e 135 D.Lgs101/20
DSP / DSD	Il DSP/DSD compila la sez. 4 del Modulo I e lo trasmette al Medico Autorizzato per l'effettuazione della visita medica preventiva	Per i Presidi Ospedalieri la sez.4 è compilata dalla DSP, per i distretti dalla DSD	
Medico Autorizzato	Il Medico Autorizzato comunica al DL o suo Delegato (DSP), al DIR/PrP, al LAV e all'ERP e alla UOSD FS l'esito del giudizio di idoneità in relazione alla categoria di classificazione.		
DL o suo Delegato (DSP)	Il DL-DSP comunica la classificazione alla UOC Personale e alla UOC Trattamento Economico per gli adeguamenti alle norme contrattuali.		Art. 99 CCNL Triennio 2016-2018 (Dirigenza Sanitaria) Art. 91 CCNL Triennio 2016-2018 (Comparto Sanità)
UOSD Fisica Sanitaria	La UOSD Fisica Sanitaria consegna i dosimetri al LAV ed aggiorna gli elenchi dei lavoratori esposti	Nota informativa	

6.4 Classificazione ambienti

AZIONE	COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	PUNTI DI ATTENZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Classificazione degli ambienti di lavoro	Di competenza dell'ERP	Il DL deve comunicare preventivamente all'ERP le variazioni relative allo svolgimento della pratica, comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all'organizzazione del lavoro.	Art. 133 del D.Lgs 101/20 con le modalità di cui Allegato XXII. Art. 109 comma 4 D.Lgs 101/20
Comunicazioni	L'ERP trasmette con relazione scritta la classificazione al DL, alla DSP, al SPRM, al RIR, al DIR/PrP	Valutazione dei rischi	Art. 131 comma 1 lettera a D.Lgs 101/20
Valutazione dei rischi	Il SPRM aggiorna la valutazione dei rischi allegando al DVR Aziendale la valutazione ricevuta		D.Lgs 81/08

**6.5 Tenuta documentazione sorveglianza fisica della protezione**

AZIONE	COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	PUNTI DI ATTENZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Tenuta relazioni, esame preventivo progetti	Adempimento di competenza del DL, delegato all'ERP.		Art. 132 D.Lgs 101/20
Tenuta valutazioni, verbali di controllo, provvedimenti di intervento, disposizioni organi vigilanza	La documentazione di sorveglianza fisica incluse le schede personali dosimetriche, è conservata a cura della UOSD di Fisica Sanitaria presso il PO S. Filippo Neri		
Tenuta schede personali			
Tenuta relazioni su esposizioni accidentali			
Tenuta dell'elenco dei lavoratori esposti	Adempimento di competenza del DL, delegato all'ERP e alle UOC Trattamento Economico e UOC Stato Giuridico per quanto di competenza	Al cap. 9 sono indicati le modalità di registrazione e trasmissione	
Tenuta della copia della documentazione	Adempimento di competenza del DL, delegato al SPRM	Per almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro	Art. 132 comma 3 del D.Lgs 101/20
Comunicazioni	L'ERP trasmette le relazioni di progetto (esame preventivo) al SPRM, Dirigente, ATP, RIR, DL		Art. 131 D.Lgs 101/20
	L'ERP trasmette verbali, provvedimenti e disposizioni al SPRM, DIR, RIR, DL		
	L'ERP trasmette al MA, al DSP e alla UOC SPRM le dosi dei lavoratori.	Al cap. 9 sono indicati le modalità: Esposti A frequenza semestrale, Esposti B frequenza annuale	
	Il DSP/DIR fornisce al LAV i risultati delle valutazioni di dose annuali.		Art. 109 comma 6 g) DLgs 101/20
	L'ERP tramette al MA le Schede Personali Dosimetriche e le relazioni su esposizioni accidentali	Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del LAV o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti	Art. 132 comma 4 D.Lgs 101/20

6.6 Tenuta della documentazione di sorveglianza sanitaria

AZIONE	COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	PUNTI DI ATTENZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Istituzione ed aggiornamento del Documento Sanitario Personale (DOSP)	Adempimento di competenza del MA		Art. 139 D.Lgs101/20
Comunicazioni	Il MA trasmette al DL i giudizi di idoneità formulati in occasione delle visite preventive e periodiche		Art 135-136 D.Lgs101/20
	Il MA, nel caso di cessazione dall'incarico, trasmette i DOSP al medico subentrante		Art. 139 D.Lgs101/20
	Il MA trasmette copia del DOSP al LAV alla cessazione del rapporto di lavoro		Art. 140 comma 2 D.Lgs101/20
	Il MA trasmette il DOSP unitamente alle Scheda Personale Dosimetrica (SPD) e alle relazioni su esposizioni accidentali all'INAIL	Entro <u>nove mesi</u> dalla cessazione del rapporto di lavoro del LAV o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti	Art. 140 comma 4 D.Lgs101/20

7. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI: PROCEDURE OPERATIVE

7.1 Esposizione a RI

- Il Lavoratore prima di iniziare l'attività lavorativa con esposizione a RI ritira presso la UOSD Fisica Sanitaria la scheda di destinazione lavorativa (**modulo 1**) compilando la sezione 1, mentre il proprio Direttore/Responsabile compila la sezione 2, e riconsegna la scheda alla UOSD Fisica Sanitaria che provvede a trasmetterla all'Esperto di Radioprotezione.
- L'Esperto di radioprotezione compila la sezione 3 relativa alla classificazione di radioprotezione effettuata secondo i criteri riportati nella **nota informativa 1** e trasmette la Classificazione (modulo 1) alla UOSD Fisica Sanitaria che provvede alla trasmissione al Datore di Lavoro o suo delegato (DSP) (artt. 134 e 135 D.Lgs 101/20).
- Il Datore di Lavoro o suo delegato (DSP) compila la sezione 4 del Modulo 1 e la trasmette al Medico Autorizzato per la richiesta di visita medica preventiva ai sensi dell'art.135 DL 101/20
- Il Medico Autorizzato in base alla classificazione effettuata dall'Esperto di radioprotezione, prescrive al lavoratore gli opportuni accertamenti clinici, effettua la visita medica ed emette il giudizio di idoneità al lavoro specifico per la classificazione di radioprotezione (A o B), indicando la data di scadenza del giudizio medico entro cui effettuare la successiva visita ai fini della sorveglianza sanitaria periodica. Contestualmente istituisce il Documento Sanitario Personale e di Rischio. Consegna quindi copia del giudizio di idoneità al lavoratore, e ne invia copia, *anche a mezzo e-mail*, utilizzando l'apposito modulo di trasmissione (**modulo 3**):
 - al DIR/PrP della UO di assegnazione del lavoratore (a seconda del profilo professionale dello stesso)
 - al Coordinatore SAIO o al Coordinatore TSRM (in caso il lavoratore sia rispettivamente un Infermiere o un TSRM)
 - alla UOSD Fisica Sanitaria che lo comunica all'Esperto di Radioprotezione
 - al DSP
- Il Direttore Sanitario di Presidio/Direttore di Distretto, utilizzando l'apposito **modulo 4** (trasmette alla UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione e alla UOC Stato Giuridico del Personale Rilevazione Presenze, il modulo 3 in cui sono riportati il giudizio di idoneità, la data di emissione e la classificazione). La SGP e la TE applicano quanto previsto dall'art.99 CCNL triennio 2016-2018 "Dirigenza Sanitaria" e dall'art.91 CCNL triennio 2016-2018 "Comparto Sanità".
- Il lavoratore classificato Esposto (A o B) può iniziare l'attività con esposizione a RI solo dopo il giudizio di idoneità espresso dal Medico Autorizzato e la consegna, a cura del personale della UOSD Fisica Sanitaria del dosimetro personale e della nota informativa per il corretto utilizzo dello stesso (**nota informativa**). Si sottolinea che per i soli lavoratori di categoria B, in caso di temporanea indisponibilità dei dosimetri, possono comunque iniziare l'attività lavorativa anche senza il dosimetro.

7.2 *Variazione e/o cessazione dell'esposizione a RI in costanza di rapporto di lavoro*

- il **Direttore/Responsabile di UO** o il **Coordinatore Infermieristico** o **Coordinatore TSRM** (a seconda del profilo professionale del lavoratore) deve avviare la procedura dandone comunicazione all' Esperto di Radioprotezione e al DSP della variazione di destinazione lavorativa che determina la variazione o la cessazione di esposizione del lavoratore a RI in costanza di rapporto di lavoro

Variazione dell'esposizione a RI

- **L'Esperto di radioprotezione** in base della nuova destinazione lavorativa effettua una nuova valutazione e classificazione del lavoratore ai fini della radioprotezione, attivando quindi la procedura già descritta nel paragrafo 7.1

Cessazione dell'esposizione a RI

- **L'Esperto di radioprotezione** dichiara che il lavoratore non è più esposto al rischio da radiazioni ionizzanti e ne dà comunicazione, utilizzando il **modulo 5** al Lavoratore, alla UOC Sicurezza Qualità e Risk Management, alla UOS Medici Competenti e al **Direttore/Responsabile di UO** o il **Coordinatore Infermieristico** o **Coordinatore TSRM** (a seconda del profilo professionale del lavoratore), al **Direttore UOC Assistenza Infermieristica** o **CTS** (se il lavoratore è un infermiere o un TSRM), al Direttore Sanitario di Presidio e al Medico Autorizzato.
- **L'Esperto di radioprotezione** invia la scheda personale dosimetrica al Medico Autorizzato.
- il **Lavoratore** riconsegna il dosimetro/dosimetri alla UOSD Fisica Sanitaria.
- Il **Medico Autorizzato** prende atto della cessazione di esposizione del lavoratore e la registra nel Documento Personale Sanitario e di Rischio
- Il Direttore Sanitario di Presidio invia comunicazione alla UOC Stato Giuridico del Personale, Rilevazioni Presenze Gestione del Personale e alla UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione, utilizzando il modulo allegato 4, nel caso in cui:
 - il lavoratore era classificato in categoria A
- Il Dirigente UOC Stato Giuridico del Personale, Rilevazioni Presenze, provvede ad adeguare l'applicazione delle norme contrattuali, tenendo in considerazione quanto previsto dall'art.99 comma 1 del CCNL.

Nel caso in cui la variazione/cessazione di esposizione a RI sia determinata dallo stato di gravidanza della lavoratrice, deve essere applicata la procedura descritta nel successivo paragrafo 7.4.

7.3 *Risoluzione o interruzione del rapporto di lavoro*

In caso di risoluzione o di interruzione del rapporto di lavoro (permanente o temporaneo) di un lavoratore radioesposto:

- **il Direttore UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione;** deve darne comunicazione all'Esperto di Radioprotezione, al Medico Autorizzato, alla UOC SPRM, al Direttore Sanitario di Presidio, al Direttore UOC Assistenza Infermieristica e CTS a seconda del profilo professionale del lavoratore;
- **L'Esperto di Radioprotezione** deve trasmettere entro 6 mesi (art.132 comma 4, D.Lgs 101/20) dalla cessazione del rapporto di lavoro la scheda dosimetrica personale al Medico Autorizzato e conservare copia della scheda personale dosimetrica presso l'UOSD Fisica Sanitaria per almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto;
- **Il Medico Autorizzato,** deve convocare il lavoratore per la visita di fine esposizione e, una volta acquisita la scheda personale dosimetrica, trasmettere all'INAIL, entro 9 mesi (art.140 comma 4, D.Lgs 101/20) dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro, il Documento Sanitario Personale;
- **Il Responsabile SPRM, per tramite della UOS Medici Competenti,** deve conservare per conto del DL copia del Documento Sanitario Personale per almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

7.4 **Maternità**

7.4.1 **Gravidanza in costanza di servizio**

- **Lavoratrice:** E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al **Direttore/Responsabile di UO o il Coordinatore Infermieristico o Coordinatore TSRM** (a seconda del profilo professionale del lavoratore) il proprio stato di gravidanza, non appena accertato (art 111 comma 1 lettera e, D.Lgs 101/20). Questi inviano la lavoratrice al Medico Autorizzato al quale dovrà esibire il certificato medico rilasciato dallo specialista Ginecologo attestante lo stato di gravidanza;
- **Il Medico Autorizzato** acquisisce la certificazione del Ginecologo allegandola al Documento Sanitario Personale; emette quindi un giudizio di "non idoneità temporanea" e dispone il tempestivo allontanamento della lavoratrice dalle attività con esposizione a RI, consegnando copia del giudizio alla lavoratrice e inviandone copia: al **Direttore/Responsabile di UO o Coordinatore Infermieristico o Coordinatore TSRM della UO** di assegnazione (a seconda del profilo professionale del lavoratore), al **Coordinatore SAIO o al Coordinatore TSRM** (in caso il lavoratore sia rispettivamente un Infermiere o un TSRM), all'Esperto di radioprotezione e al **Direttore Sanitario di Presidio**.

Fermo restando l'applicazione delle norme specifiche concernenti la tutela delle lavoratrici madri, è tuttavia possibile, nel rispetto del comma 2 dell'art.166 del DLgs101/20, che la lavoratrice stessa e/o il suo Dirigente/Coordinatore Infermieristico/Coordinatore TSRM per esigenze personali e/o organizzative, richiedano la prosecuzione dell'attività lavorativa della gestante in

zone esposte a RI, purché l'esposizione del nascituro non superi la dose di 1 mSv durante tutto il periodo della gestazione. In tal caso l'Esperto di radioprotezione, valutato il singolo caso e individuate le idonee procedure operative, invia comunicazione al **Medico Autorizzato**, che emette se del caso un nuovo giudizio di idoneità, dando le successive comunicazioni, come previsto nel paragrafo 7.2. In tal caso l'operatore viene classificato lavoratore Non esposto.

7.4.2 Gravidanza e astensione anticipata o obbligatoria dal servizio

Sia in caso di astensione anticipata della lavoratrice dal servizio (DL 151/2001, art.17 - comma 2 - lett. a, così come modificato dall'art. 15 DL testo coordinato 5/2012), che di decorrenza del periodo di astensione obbligatoria, alla UOC Stato Giuridico del Personale, Rilevazione Presenze e UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione, devono provvedere a:

- adottare direttamente i necessari provvedimenti relativamente alla revoca delle norme contrattuali per i radioesposti, laddove previsti;
- comunicare la data di decorrenza dell'astensione dal servizio della lavoratrice, precisando se anticipata o obbligatoria: alla UOC **SPRM**, al Medico Autorizzato, all'Esperto di Radioprotezione, che adotterà quanto previsto nel paragrafo 7.2 relativamente alla cessazione dell'esposizione in costanza di rapporto di lavoro, al **Direttore Sanitario di Presidio**, al **Direttore UOC Assistenza Infermieristica** e **CTS** a seconda del profilo professionale della lavoratrice.

La lavoratrice rientrata in servizio dopo il periodo di assenza per maternità deve, nel momento in cui venga nuovamente destinata ad attività con esposizione a RI, riavviare la procedura già descritta nel paragrafo 7.1. La lavoratrice può iniziare l'attività con esposizione a R.I. solo dopo il giudizio di idoneità espresso dal Medico Autorizzato e la consegna, a cura della UOSD Fisica Sanitaria del dosimetro personale (ove richiesto). Si evidenzia che comunque fino al settimo mese dopo il parto, e per tutto il periodo di allattamento al seno, è vietato il lavoro in zone con rischio di esposizione a RI. In caso di allattamento al seno prolungato anche dopo il settimo mese dal parto, la lavoratrice dovrà produrre al Medico Autorizzato il certificato del medico pediatra, per l'applicazione delle norme di tutela.

8. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E CRITERI UTILIZZATI

(art. 133 del D.Lgs 101/20 secondo le modalità di cui Allegato XXII)

Ai fini della classificazione delle zone si considerano gli ambienti in cui si utilizzano, a qualunque titolo, radiazioni ionizzanti e i locali ad essi limitrofi, i risultati delle misurazioni ambientali, periodicamente eseguite contestualmente alla verifica delle barriere protettive, il carico di lavoro radiologico e il rischio potenziale associato alla permanenza in tali ambienti di lavoro.

Nel caso di nuove installazioni si fa riferimento agli obiettivi di progetto e ai risultati del sopralluogo di 1ª verifica. Le zone limitrofe alle installazioni in cui le valutazioni consentono di escludere il superamento dei limiti di dose per le persone del pubblico di cui al D.Lgs 101/20, non sono classificate ai fini della radioprotezione (zone libere).

Ferme restando le definizioni di legge di cui all'art 7 e art. 131 comma 1-a) D.Lgs 101/20 si sottolinea che la classificazione delle zone di lavoro è indipendente dalla classificazione dei lavoratori. Conseguentemente, è possibile il verificarsi di condizioni di lavoro proprie dei **Lavoratori Esposti di Categoria B e/o Non Esposti anche in Zone Controllate**.

Pertanto, adottando le raccomandazioni di cui all'I.C.R.P. 57 e all'I.C.R.P. 60, si sottolinea che lo scopo fondamentale della classificazione delle zone, è che esse siano adeguatamente delimitate, segnalate e l'accesso regolamentato con procedure codificate, in relazione alla presenza di rischi specifici.

Si sottolinea infine che la Zona Controllata è tale solo durante l'erogazione della radiazione ionizzante.

Ciò premesso, in relazione a:

- i disposti di cui al D.Lgs 101/20 con particolare riferimento alla definizione di Zona Classificata di cui all'art 7 e art. 131 comma 1-a) (Individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste il rischio da radiazioni);
- le limitazioni e le difficoltà operative oggettive che deriverebbero da un'interpretazione restrittiva dell'allegato III del D.Lgs 101/20 e la frequente impossibilità di legare in termini consequenziali la classificazione delle aree e del personale;
- il conseguimento dell'obiettivo fondamentale della classificazione delle aree, che rimane la necessità di definire ambienti di lavoro ad accesso regolamentato in cui sia necessario seguire

delle procedure determinate dalla presenza di una fonte di rischio specifica;

- la valutazione dei carichi di lavoro delle apparecchiature comunicati dai Dirigenti;

Tenuto conto del solo periodo di erogazione delle radiazioni ionizzanti, il criterio utilizzato è di classificare quale Zona Controllata:

- ⇒ per le installazioni fisse, tutta la sala diagnostica con l'eccezione delle sale in cui sono installati apparecchi di tipo endorale;
- ⇒ per le camere operatorie dove si utilizzano archi a "C", tutta la sala operatoria. In caso di attività con basso carico di lavoro, la zona controllata può essere ristretta ad una definita distanza dal fascio radiante;
- ⇒ la camera operatoria Polivalente dove è impiegato l'acceleratore di elettroni per radioterapia intraoperatoria (IORT) è "Zona Controllata ad accesso interdetto" esclusivamente per il tempo necessario all'erogazione del fascio radiante;
- ⇒ per le apparecchiature radiogene portatili di sola grafia, tutta la zona ad una distanza massima di 2 metri dall'asse del fascio radiante.



9. MODALITA' DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOSI

9.1 Registrazione dosi RI da attività lavorativa presso altri Datori di Lavoro

Come indicato dall'art. 118 D.Lgs 101/20, i lavoratori che svolgono per più Datori di Lavoro attività che li espongono al rischio di RI, devono rendere edotto ciascun Datore di Lavoro delle attività svolte presso altri. Pertanto:

- I lavoratori dipendenti della **ASL Roma I** che svolgono contemporaneamente attività con esposizione a RI anche presso altre strutture, devono comunicare con periodicità almeno semestrale all'Esperto di radioprotezione della **ASL Roma I** le dosi assorbite presso altra struttura, e all'Esperto di radioprotezione dell'altra struttura le dosi assorbite presso la **ASL Roma I**;
- I lavoratori esterni chiamati ad effettuare prestazioni presso zone controllate della **ASL Roma I** sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'Esperto di radioprotezione della **ASL Roma I**, che registrerà le dosi assorbite.

9.2 Trasmissione della valutazione delle dosi individuali

L'Esperto di radioprotezione provvede :

- in ottemperanza all'art. 130 D.Lgs 101/20, a trasmettere almeno semestralmente al **Medico Autorizzato** la valutazione delle dosi individuali dei lavoratori esposti di categoria A (e precisamente entro il 31 ottobre quelle relative al I° semestre solare dell'anno in corso, ed entro il 30 aprile quelle relative al II° semestre dell'anno precedente) e almeno annualmente al **Medico Autorizzato** la valutazione delle dosi individuali dei lavoratori di categoria B (e precisamente entro il 30 aprile dell'anno successivo)
- a trasmettere al **Medico Autorizzato** le dosi assorbite dal lavoratore presso altre strutture, di cui viene a conoscenza, essendogli state comunicate dal lavoratore (vedi precedente paragrafo 9.1)
- a trasmettere con cadenza annuale (e precisamente entro il 30 aprile dell'anno successivo) la valutazione delle dosi individuali dei lavoratori sia di categoria A che di categoria B alla **DSP** e alla **UOC SPRM, UOS Medici Competenti**. Questi provvederanno in ottemperanza all'art. 109 comma 6 lettera g del D.Lgs 101/20 a fornire i risultati ai singoli lavoratori, per il tramite dei rispettivi **Direttori/Responsabili di UO o Coordinatore Infermieristico o Coordinatore TSRM** a seconda del profilo professionale del lavoratore.

9.3 Superamento accertato o sospetto dei limiti di dose

Il **Dirigente o il Preposto**, quando si verificano a carico di un lavoratore esposizioni accidentali e/o abnormi, accertate o sospette, devono:

- allontanare immediatamente il lavoratore dall'attività con esposizione a RI;
- avvertire immediatamente il **Responsabile di Impianto Radiologico**, l'Esperto di radioprotezione e il **Medico Autorizzato** per i relativi provvedimenti;
- attuare tutti i provvedimenti relativi alla limitazione delle esposizioni successive, secondo le indicazioni dell'Esperto di radioprotezione.



Inoltre, l'**Esperto di Radioprotezione** sulla base dei risultati del servizio di dosimetria, segnala al Dirigente della UO e al lavoratore, i valori di dose che su base annuale potrebbero comportare un rischio

di superamento del limite di dose. Nel contempo, al fine attribuire una corretta valutazione di dose, l'Esperto di Radioprotezione avvia un'indagine conoscitiva volta a stabilire che l'attività del lavoratore sia stata svolta nel rispetto delle norme interne e delle corrette procedure operative. E se del caso il Dirigente o il Preposto deve limitare le esposizioni successive del lavoratore secondo le indicazioni dell'Esperto di radioprotezione.

10. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E CRITERI UTILIZZATI

(art.109 c. 2 lettera a, art.133 del D.L.vo 101/20 secondo le modalità di cui Allegato XXII)

La classificazione dei lavoratori viene effettuata sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti ed utilizzando per la stima del rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti le valutazioni ambientali.

Per la suddetta classificazione si tiene conto degli eventi anomali, malfunzionamenti, oscillazioni nei carichi di lavoro individuali e collettivi dichiarati nonché dei rischi residui adottando opportuni fattori correttivi.

Pertanto, in relazione alla tipologia delle attività svolte:

- si effettuano le stime di equivalente di dose efficace collettiva assorbibile e/o dell'equivalente di dose collettiva per un particolare organo per ciascun gruppo omogeneo di operatori sanitari e la relativa stima della dose media per ciascun operatore sanitario (stimata dal rapporto tra la dose totale ed il numero totale dei lavoratori corretto per un fattore di riduzione precauzionale): si assume una ripartizione sostanzialmente omogenea del carico di lavoro radiologico tra gli operatori (con il numero sopra specificato) tranne nei casi in cui i Dirigenti segnalino situazioni in cui la distribuzione omogenea non è reale; viene inoltre presa in considerazione anche la massima dose assorbibile stazionando in posizione protetta;
- nel caso in cui la stima della dose efficace e/o di dose equivalente risulti inferiore o uguale ai limiti (o ai vincoli) di dose per i lavoratori esposti stabiliti dal D.Lgs 101/20, si può ragionevolmente supporre che la dose efficace e/o equivalente assorbibile dal lavoratore a seguito dell'attività svolta sia tale da non giustificare la classificazione del Lavoratore quale Lavoratore Esposto e quindi i lavoratori del

gruppo omogeneo e/o l'operatore sono classificati Lavoratori non Esposti;

- **Sono classificati lavoratori Esposti** i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare **uno o più dei** seguenti valori:
 - a) 1 mSv di dose efficace;
 - b) **15 mSv di dose equivalente per il cristallino;**
 - c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
 - d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.
- **Sono classificati in Categoria A** ai sensi dell'art. 133 comma 3 del D.Lgs 101/20, i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato XXII del D.Lgs 101/20 sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
 - a) 6 mSv di dose efficace;
 - b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
 - c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie;
- I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 dell'art. 133 del D.Lgs 101/20 sono classificati in **Categoria B**.
- Gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 101/20 si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 133 del D.Lgs 101/20.

Tutti i lavoratori per i quali non è risultata applicabile la metodologia sopraesposta in quanto non coinvolti in attività lavorative con utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono assimilati alle persone del pubblico.

11. NOTA INFORMATIVA: corretto utilizzo del dosimetro personale

(art. 118 del D.Lgs 101/20)

Il dosimetro è uno strumento fondamentale per garantire all'utilizzatore una corretta valutazione della dose assorbita per esposizione alle radiazioni ionizzanti.

A tal fine

- Il dosimetro deve essere portato permanentemente nel posto di lavoro durante lo svolgimento delle attività nelle zone classificate.
- Il dosimetro a badge deve essere agganciato all'altezza del petto (emitorace sinistro) avendo cura che non venga schermato da alcun oggetto metallico (penne, spille, monete, etc) .
- **Nel caso di utilizzo del camice anti-x (di piombo o equivalente), il dosimetro va tenuto sopra il camice agganciato all'altezza del petto (emitorace sinistro) avendo cura che non venga schermato da alcun oggetto metallico (penne, spille, monete, etc).**
- Il dosimetro per le estremità (bracciale) va portato in corrispondenza dell'arto maggiormente esposto, al di sotto dei guanti in gomma piombifera se prescritti.
- **Il dosimetro per il cristallino va portato sull'asticella dell'occhiale anti-x rivolto verso il lato del tubo rx, allo scopo di avere una stima più accurata della dose.**
- Il dosimetro deve essere conservato con cura, evitando gli urti violenti, lo sporco ed il contatto con qualsiasi tipo di liquido in quanto verrebbe danneggiata l'informazione sulla dose. Per lo stesso motivo il dosimetro non deve mai essere aperto perché gli elementi sensibili verrebbero danneggiati dalla luce.
- In caso di smarrimento e/o danneggiamento del dosimetro l'utilizzatore è tenuto a recarsi tempestivamente all'U.O. Fisica Sanitaria-Radioprotezione per la denuncia e l'assegnazione di un dosimetro provvisorio.
- Il dosimetro delle assegnazioni successive viene consegnato a inizio mese in aree concordate, presso i rispettivi luoghi di destinazione lavorativa e deve essere sostituito a cura del lavoratore entro i primi dieci giorni lavorativi con frequenza bimestrale. La restituzione deve avvenire anche nel caso non siano stati utilizzati.
- Il dosimetro è personale e non può essere utilizzato al di fuori dei Presidi della ASL Roma I. E' consentito l'uso dello stesso dosimetro per il personale chiamato a prestare la propria opera presso più Presidi afferenti alla stessa ASL, secondo le indicazioni preventivamente concordate con l'Esperto di radioprotezione.

 25

Le violazioni all'art. 118 possono essere punite con le sanzioni di cui all'art. 211 del D.Lgs 101/20.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a single, fluid, upward-sloping stroke.A handwritten signature, appearing to be 'Jull', written in a cursive style.

12. MODULO I

SCHEDA DI DESTINAZIONE LAVORATIVA - LASSIFICAZIONE PER ESPOSIZIONE A R.I.

Sezione I - a cura del lavoratore

Il/La sottoscritto/a	Cognome	Nome
----------------------	---------	------

[illegible]

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Residenza e domicilio Telefono

Assunto/a il _____ con qualifica di ☐ medico ☐ infermiere ☐ Tecnico San _____

dichiara che prima dell'inizio di attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti presso ASL Roma 1:

☐ non ha svolto alcuna attività con rischio da radiazioni ionizzanti

☐ ha svolto attività con rischio da radiazioni ionizzanti anche per conto di _____

☐ non svolge alcuna attività con rischio da radiazioni ionizzanti presso altri datori di lavoro

☐ svolge attività con rischio da radiazioni ionizzanti presso altri datori di lavoro e/o altre sedi, per cui mi impegno a fornire le dosimetrie

data _____ Firma lavoratore _____

Sezione 2 - a cura del DIRIGENTE

U.O. di destinazione _____ con mansioni di _____

Descrizione attività lavorativa con rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti:

☐ attività radiologica tradizionale o TC ☐ attività radiologica non specialistica (Sale Operatorie, Sala Gessi, esami a letto,...)☐attività angiografiche, radiologia interventistica, emodinamica☐attività radioterapia , ☐attività brachiterapia , ☐attività IORT

Durante la grafia l'operatore *normalmente* può uscire dalla sala ? ☐ si ☐ no distanza cm

Durante la scopia l'operatore *normalmente* può uscire dalla sala ? ☐ si ☐ no distanza _____ cm

indumenti protettivi e protezioni individuali disponibili: ☐camici, ☐guanti, ☐collare tiroideo, ☐occhiali

data _____ timbro Firma _____

Sezione 3 - a cura del l' ERP

Modalità di esposizione: ☐ esterna (☐ Globale ☐ Parziale) ☐ interna

tipo di radiazione: ☐ x, ☐ α , ☐ β , ☐ γ Classificazione: Non esposto ☐ , Esposto di categoria B ☐ , Esposto di categoria A ☐

Tipo di dosimetria: Badge corpo intero ☐ , Bracciale Estremità ☐ , Cristallino ☐

data	Firma
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Sezione 4 a cura del Datore di Lavoro o suo delegato (DSP)

PROT N. _____ /DSP DEL _____ AL MEDICO AUTORIZZATO

AI SENSI DELL' ART. 135 c.1 DL 101/20 SI CHIEDE L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA MEDICA PREVENTIVA DEL LAVORATORE DI CUI:

SOPRA DATA FIRMA DSP

13. MODULO 2

DIPARTIMENTO per lo SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC Sicurezza Qualità e Risk – Management
UOS Medici Competenti

Al Dipendente _____

U.O. _____

Oggetto: convocazione a visita medica

☐ Preventiva

☐ Periodica da effettuarsi entro la data _____

☐ Straordinaria

La SV è invitata a presentarsi presso la scrivente Servizio per il N.O. sanitario all'esposizione ai rischi lavorativi specifici previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e/o dal D.Lgs. 101/20


Si rammenta che in caso di **visita periodica** dovrà sottoporsi ai prelievi ematici almeno una settimana prima della data di scadenza riportata (dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 09,15) producendo un campione di urina.

RicordandoLe l'obbligatorietà degli accertamenti clinici e della visita medica in oggetto, in caso di inadempienza verrà inviata la relativa segnalazione al Suo Dirigente per l'allontanamento dai fattori di rischio lavorativi a cui è abitualmente esposto e per i conseguenti provvedimenti disciplinari previsti.

Per qualsiasi informazione potrà rivolgersi all'interno 2397.

Il Medico Autorizzato /Competente



 28



15. MODULO 3

DIPARTIMENTO per lo SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC Sicurezza Qualità e Risk – Management
UOS Medici Competenti

**TRASMISSIONE GIUDIZIO DI IDONEITA'
 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI**

Cartella N. _____

Al ☐ Direttore/Responsabile
☐ Coordinatore Infermieristico
☐ Coordinatore TSRM
 U.O. _____

All'Esperto di radioprotezione

Al Direttore Sanitario di Presidio

Al Direttore UOC Assistenza Infermieristica
 Al CTS

Al Responsabile UOSD Fisica Sanitaria

Si attesta che

Mansione specifica

Unità Operativa

Classificato di categoria ☐ **A** ☐ **B** ☐ **Non Esposto**

E' stato sottoposto in data ... a visita medica:

☐ preventiva ☐ periodica ☐ straordinaria ☐ eccezionale ☐ preassuntiva

Con la formulazione del seguente giudizio:

☐ **idoneo**

☐ **idoneo con le seguenti condizioni:**

☐ **non idoneo e pertanto si richiede l'allontanamento dall'esposizione**

☐ **sottoposto a sorveglianza medica dopo cessazione dall'esposizione**

Il lavoratore dovrà essere sottoposto a nuova visita entro ilprevia esecuzione degli accertamenti: ☐
 previsti dal protocollo sanitario ☐

Si prega di contattare telefonicamente la scrivente UOS almeno dieci giorni prima della scadenza per fissare l'appuntamento per visita.

Il lavoratore, preso atto del giudizio di idoneità sopra formulato, è stato informato che ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs 101/20, avverso al giudizio stesso, è ammesso ricorso entro trenta giorni al: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale – Tutela condizioni di lavoro – Divisione VI – Via Fornovo, 8, 00192 Roma

Data, Il Medico Autorizzato incaricato della Sorveglianza Medica.....



Comunicato al lavoratore Firma Data.....

Trasmissione effettuata a mezzo raccomandata a mano in data

16. MODULO 4

Prot. ASL Roma I n. _____

Roma / /

Alla UOC Stato Giuridico del Personale, Rilevazione Presenze

Alla UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione

P.C.

Alla UOSD Fisica Sanitaria

Oggetto: classificazione del lavoratore ai fini della radioprotezione

Si trasmette in allegato il giudizio di idoneità esposizione a radiazioni ionizzanti del dipendente:

Inviato a questa Direzione dal Medico Autorizzato/Competente per i provvedimenti di competenza.

Cordiali saluti

Direzione UOC _____

La Direzione Sanitaria di Presidio

 30